

Delibera del collegio dei docenti 27 maggio 2020

“Criteri di valutazione finale, di ammissione e di attribuzione del credito scolastico a.s. 2019/2020” ad integrazione del PTOF

## **1. Criteri di valutazione comuni**

### **Profitto**

La valutazione finale non corrisponde alla semplice media delle misurazioni delle performance dello studente ma implica un giudizio sul percorso di apprendimento dell'alunno, sui suoi progressi e sulla sua storia. Tale valutazione e la definizione della proposta di voto di ogni docente al Consiglio di Classe tengono conto coerentemente al PTOF 2019-22:

- a. del livello di partenza;
- b. dell'evoluzione del profitto nel corso dell'anno scolastico;
- c. del profitto complessivo desunto:
- d. delle valutazioni di tipo formativo in itinere, tradotte in voto sul registro dei singoli docenti;
- e. delle valutazioni di tipo sommativo ottenute nelle prove orali, scritte e pratiche nelle singole discipline;
- f. delle valutazioni di compiti complessi, progetti e prodotti personali realizzati dagli studenti compresi i materiali prodotti nella realizzazione delle UDA;
- g. dei riflessi nelle valutazioni disciplinari delle competenze raggiunte durante l'esperienza di PCTO per le classi e le discipline interessate;
- h. della partecipazione al dialogo educativo;
- i. dell'impegno;
- j. delle strategie adottate dallo studente nel proprio metodo di studio;
- k. delle competenze chiave di cittadinanza acquisite.

In considerazione, inoltre, delle particolari e diverse metodologie didattiche adottate nel corso dell'anno 2019/20, la valutazione sommativa, che non deve coincidere con una media strettamente matematica, terrà conto:

- a. delle valutazioni attribuite nel primo periodo, considerando anche l'esito dei recuperi effettuati;
- b. delle valutazioni attribuite in presenza fino al 22 febbraio 2020;
- c. delle valutazioni riferite al periodo di DAD inserite nella scheda di interperiodo inviata alle famiglie dopo i cdc di aprile-maggio e protocollata nel fascicolo personale degli studenti;
- d. delle valutazioni attribuite nel periodo di DAD, successivo ai cdc di aprile-maggio, ed inserite nel RE.

La valutazione sommativa finale di ogni disciplina è riferita agli apprendimenti irrinunciabili ridefiniti dalle aree disciplinari del 30 marzo 2020 alla luce delle attività di DAD programmate ed esplicitate nell'allegato al verbale della stessa. Nel caso eccezionale in cui, per uno/una studente/ssa non sia stato possibile raccogliere valutazioni sommative nel periodo di DAD, è bene evitare di attribuire "Non classificato", potendo considerare tutti gli elementi di valutazione raccolti nel periodo in presenza ponderati con la mancata partecipazione alle attività di DAD.

### **Comportamento**

Nello scrutinio finale dell'a.s. 2019/2020, il voto di comportamento verrà attribuito dai docenti del Consiglio di Classe su proposta del docente coordinatore o del docente con maggior numero di ore di lezione settimanali nella classe, tenendo in debito conto in termini di valutazione sommativa:

- a. gli elementi contenuti nella griglia riportata nei CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA inseriti nel PTOF per il periodo dell'anno svolto in presenza;

- b. i descrittori previsti dalla Rubrica di valutazione della DAD adottata in occasione dei cdc di aprile-maggio per il periodo dell'anno svolto con la didattica a distanza.

## **2. Criteri di ammissione**

### **Alla classe successiva**

Sulla base dell'“Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti” del 16 maggio 2020:

“Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, e all'articolo 14, comma 7 del Regolamento. Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale.”

“Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.

Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a **situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico**, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva.

Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.”

### **All'Esame di Stato**

Sulla base dell'“Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020.” del 16 maggio 2020, sono ammessi a sostenere l'Esame di Stato:

“Gli studenti iscritti all'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 2 del medesimo Decreto legislativo (decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62).

L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.”

“Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.”

## **3. Criteri di attribuzione del credito scolastico**

### **Per le classi terze, quarte e quinte a.s. 2019/2020**

Fatto salvo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, il CdC attribuisce, di norma, il massimo punteggio della banda di oscillazione riferita alla media dei voti, a coloro che hanno pienamente raggiunto gli obiettivi didattici previsti da tutte le discipline nell'ambito dello scrutinio finale di giugno e, alternativamente:

- ottenuto risultati lusinghieri nell'esperienza di alternanza scuola / lavoro (PCTO): valutazione media dei focus >3, per le classi in possesso delle valutazioni complete a.s. 2019/20;
- effettuato attività formative, debitamente documentate e riferibili alle tipologie di seguito riportate:

Attività extracurricolari valide ai fini del credito scolastico (minimo 20 ore complessive):

- 1.1. Attività socio – assistenziali (es. attività di volontariato).
- 1.2. Attività didattiche-culturali esterne alla scuola e comunque coerenti con l'attività didattica (es. corsi di lingua esterni alla scuola; corsi di conservatorio).
- 1.3. Certificazioni europee nelle lingue straniere.
- 1.4. Esperienze di lavoro coerenti con il corso di studi aggiuntive al monte ore obbligatorio previsto per i PCTO (tirocini infrannuali ed estivi certificati dalle ditte e/o dagli enti, esperienze brevi nel settore di indirizzo).
- 1.5. Patente europea del computer (ECDL).
- 1.6. Attività sportive esterne e certificate dalle società sportive che abbiano comportato un impegno costante ed intenso durante l'anno scolastico.

N.B. Tutte le attività extracurricolari valide ai fini del credito scolastico devono essere segnalate nel certificato di Esame di Stato anche qualora non abbiano concorso all'attribuzione del punto di oscillazione.

### **Per le sole classi terze e quarte a.s. 2019/2020**

Sulla base dell'“Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti” del 16 maggio 2020:

“Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all'allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell'anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti.”

L'eventuale integrazione del credito attribuito per la classe frequentata nell'a.s. 2019/2020, potrà essere effettuata dai consigli di classe nello scrutinio finale dell'a.s. 2020/21 sulla base degli esiti delle attività di recupero e di integrazione degli apprendimenti svolte durante l'anno scolastico 20/21.